

RELAZIONE PER LA PRESA D'ATTO DELLA CONVENZIONE QUADRO DEL CONSIGLIO D'EUROPA SUL VALORE DEL PATRIMONIO CULTURALE PER LA SOCIETÀ

Signor Presidente,

Signore e Signori Membri della Commissione Affari Esteri,

ho il piacere di presentare Loro per la presa d'atto la Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, che è stata adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 13 ottobre 2005 e aperta alla firma degli Stati membri a Faro, in Portogallo, il 27 ottobre dello stesso anno. La Convenzione è entrata in vigore il 1° giugno 2011 ed attualmente ne fanno parte 24 dei 46 Stati membri del Consiglio d'Europa. La Repubblica di San Marino ha firmato la Convenzione il 19 maggio 2006.

La Convenzione nasce dal confronto fra quaranta Stati europei sui danni al patrimonio culturale causati dai precedenti conflitti verificatisi in Europa. Essa disegna un quadro di riferimento per le politiche sul patrimonio culturale attraverso la definizione dei diritti e delle responsabilità in questo settore, nonché la messa in luce degli effetti positivi che possono derivare dal suo impiego, in sinergia con gli altri strumenti del Consiglio d'Europa per la salvaguardia del patrimonio archeologico e architettonico.

La Convenzione si articola in un Preambolo e in cinque sezioni distinte:

1. obiettivi, definizioni e principi;
2. contributo del patrimonio culturale allo sviluppo dell'essere umano e della società;
3. responsabilità condivisa nei confronti del patrimonio culturale;
4. partecipazione del pubblico; controllo e cooperazione;
5. clausole finali.

A differenza di precedenti convenzioni internazionali aventi ad oggetto la protezione del Patrimonio culturale, quella di Faro focalizza la propria attenzione sull'utilizzo del patrimonio medesimo nel suo complesso e sulle ragioni per le quali merita di essere valorizzato.

Il preambolo espone brevemente i temi e il contesto della Convenzione.

Facendo riferimento alle idee e ai principi fondanti del Consiglio d'Europa, la Convenzione: esplicita il potenziale del patrimonio culturale nel contribuire agli obiettivi più ampi del Consiglio d'Europa; stabilisce la necessità di considerare i valori e le funzioni umane del patrimonio culturale e la necessità di definire il patrimonio culturale stesso, in risposta ai grandi cambiamenti nella società; sottolinea il valore del patrimonio culturale come fattore di sviluppo sostenibile e l'importanza del rispetto per la diversità e l'identità insito nel concetto di sostenibilità; introduce l'idea chiave del diritto al patrimonio culturale; specifica che il patrimonio culturale, inteso come bene comune, giustifica la partecipazione democratica più ampia possibile e l'esercizio della cittadinanza culturale; sottolinea l'importanza dell'educazione, in cui il patrimonio culturale può essere utilizzato come promotore della pace nel dialogo interpersonale e interculturale, promuovendo la comprensione reciproca e la prevenzione dei conflitti; afferma la necessità di un'azione congiunta per assicurare la realizzazione in tutta Europa degli obiettivi della Convenzione.

L'articolo 1 sintetizza gli obiettivi della Convenzione, ovvero: il riconoscimento dell'esistenza di diritti relativi al patrimonio culturale, derivati come inevitabile conseguenza del diritto internazionalmente accettato di partecipare alla vita culturale; la responsabilità individuale e collettiva nei confronti del patrimonio culturale; la conservazione del patrimonio culturale e il suo uso sostenibile con l'obiettivo di sviluppare la società e promuovere la qualità della vita.

Le definizioni di "patrimonio culturale" e "comunità patrimoniale" sono inseriti nell'articolo 2. Il "patrimonio culturale" comprende il patrimonio culturale materiale, immateriale e digitale e attribuisce importanza anche ai processi di creazione, fruizione, preservazione, cura, appropriazione e trasmissione a esso legati. Il concetto di "comunità patrimoniale" indica gruppi di persone che attribuiscono un particolare valore ad aspetti specifici del patrimonio culturale che essi desiderano conservare e trasmettere alle generazioni future, nel quadro dell'azione pubblica.

L'articolo 3 sancisce l'impegno delle parti a promuovere la comprensione del patrimonio comune dell'Europa, in quanto risorsa e fonte di memoria collettiva per i popoli europei, e insieme concordato di valori sociali, radicati nella storia, che formano "l'ideale europeo" in termini di funzionamento ideale della società, fondata sul rispetto per i diritti dell'uomo, la democrazia e lo Stato di diritto.

L'articolo 4 fa riferimento ai diritti e alle responsabilità degli individui nei confronti del patrimonio culturale. Il diritto al patrimonio culturale è presentato come diritto a trarre beneficio dal patrimonio culturale e a contribuire al suo arricchimento. Da questo diritto deriva la responsabilità di rispettare il patrimonio culturale degli altri tanto quanto il proprio e, di conseguenza, il patrimonio comune dell'Europa. L'esercizio del diritto al patrimonio culturale può essere soggetto soltanto a quelle limitazioni che sono necessarie in una società democratica, per la protezione dell'interesse pubblico e degli altrui diritti e libertà.

L'articolo 5, prevede che le Parti Firmatarie si impegnino ad assicurare che, nel contesto specifico di ogni Parte Firmataria, esistano le disposizioni legislative per esercitare il diritto al patrimonio culturale, a favorire un clima economico e sociale che sostenga la partecipazione alle attività del patrimonio culturale e a formulare strategie integrate per facilitare l'esecuzione delle disposizioni della Convenzione.

L'articolo 6 fornisce precisazioni sugli aspetti giuridici della Convenzione e la sua portata: la Convenzione non è immediatamente applicabile; nessuna disposizione della Convenzione può limitare una disposizione di un altro strumento nazionale o internazionale; la Convenzione non incide su disposizioni nazionali o internazionali più favorevoli concernenti la conservazione del patrimonio culturale.

L'articolo 7 invita le parti a operare per garantire che il patrimonio culturale possa svolgere un ruolo positivo nel promuovere la comprensione reciproca e la tolleranza tra le numerose comunità culturali in Europa.

L'articolo 8 considera i profili del patrimonio culturale connessi all'ambiente come risorse necessarie alla coesione territoriale e alla qualità della vita.

In base all'articolo 9, le Parti devono promuovere il rispetto per l'integrità del patrimonio culturale materiale accertandosi che gli interventi tengano conto dei valori intrinseci. Le regolamentazioni tecniche generali devono considerare le esigenze di conservazione indispensabili del patrimonio culturale e i sistemi di qualifica e accreditamento professionali devono essere impostati in modo che gli interventi raggiungano una qualità elevata. Va promosso l'uso di materiali, tecniche e saperi derivanti dalla tradizione anche nella prospettiva del loro impiego nella produzione contemporanea.

L'articolo 10 riconosce l'importanza del patrimonio culturale per l'attività economica. La Convenzione intende rafforzare questo ruolo sottolineando l'aspetto della sostenibilità ed esorta le Parti a valorizzare e promuovere il potenziale del patrimonio culturale come fattore di sviluppo economico sostenibile garantendo il rispetto del suo carattere e della sua integrità.

L'articolo 11 chiarisce lo spirito con il quale le Parti devono esercitare la loro responsabilità in materia di iniziativa delle disposizioni nazionali relative al patrimonio culturale. La gestione del patrimonio culturale deve avvenire secondo un approccio integrato, che consenta l'azione congiunta di autorità pubbliche, esperti, proprietari, investitori, imprese, organizzazioni non governative e società civile. L'integrazione deve intendersi sia a livello nazionale che nei rapporti con gli altri Stati.

Un obiettivo fondamentale della Convenzione di Faro è di permettere a un vasto pubblico di partecipare al patrimonio culturale. A questo proposito le Parti devono non solo incoraggiare ciascuno a partecipare attivamente a tutti i processi legati al patrimonio culturale, bensì anche a promuovere la diversità culturale, riconoscere il ruolo di associazioni e corporazioni e adottare misure per agevolare l'accesso al patrimonio culturale, segnatamente per i giovani e i gruppi svantaggiati (articolo 12).

L'articolo 13 invita le Parti a fare in modo che il patrimonio culturale sia compreso nell'educazione, nella formazione scolastica e in quella professionale.

Con l'articolo 14, le Parti si impegnano all'utilizzo delle tecnologie digitali per migliorare l'accesso al patrimonio culturale, favorendo standard di compatibilità internazionali per lo studio, la conservazione, la valorizzazione e la protezione del patrimonio culturale, combattendo nel contempo il traffico illecito della proprietà culturale ed abbattendo gli ostacoli che pongono dei limiti alla fruizione di informazioni sul patrimonio culturale, in particolare a fini educativi.

L'articolo 15 sancisce l'impegno delle Parti nello sviluppo, attraverso il Consiglio d'Europa, di un esercizio di monitoraggio in base a competenze in tema di legislazione, di politiche e di pratiche riguardanti il patrimonio culturale; e nello sviluppo e aggiornamento di un sistema informativo comune, accessibile al pubblico, che faciliti la valutazione di come ogni Paese rispetti i relativi impegni risultanti dalla Convenzione. Contrariamente ad altri accordi simili, non stabilisce nessun obbligo delle Parti di presentare periodicamente rapporti sulla sua applicazione. La stesura dei rapporti da parte degli Stati, di cui forma, contenuti e periodicità sono stabiliti autonomamente da

questi ultimi, avviene su base volontaria e serve principalmente per lo scambio di buone pratiche. Il destinatario è il Comitato direttivo per la cultura, il patrimonio e il paesaggio (articolo 16). Il Comitato può, solo su iniziativa di uno o più Stati membri, valutare l'applicazione della Convenzione in ogni suo aspetto, con la possibilità di formulare raccomandazioni o di fornire un parere consultivo su domande concernenti l'interpretazione della stessa.

Lo strumento utilizzato per monitorare le Convenzioni culturali del Consiglio d'Europa è l'European Heritage Network (HEREIN): una piattaforma informativa che riunisce le amministrazioni pubbliche europee responsabili delle politiche e delle strategie nazionali legate al Patrimonio culturale con l'obiettivo di creare una rete di cooperazione internazionale. Il portale HEREIN ha due componenti principali: un network di Coordinatori nazionali che facilita la condivisione, lo scambio, l'analisi delle informazioni connesse al Patrimonio culturale e che affronta sfide e problemi attuali in quel campo; un database alimentato dai Coordinatori nazionali e composto da un inventario delle politiche europee legate al Patrimonio in 38 Stati membri del Consiglio d'Europa e da una banca dati terminologica sul Patrimonio culturale e ambientale in 14 lingue europee.

L'articolo 17 impegna gli Stati a cooperare per perseguire gli scopi della Convenzione e in particolare a promuovere il riconoscimento del patrimonio comune europeo ed elenca possibili campi di collaborazione.

Gli articoli da 18 a 23 concludono la Convenzione con le disposizioni finali: firma, entrata in vigore, adesione, applicazione territoriale, denuncia, emendamenti e notifiche. Avendo già firmato la Convenzione il 19 maggio 2015, San Marino ora è chiamato a ratificarla. L'entrata in vigore della Convenzione per San Marino avverrà il primo giorno del mese successivo alla scadenza di tre mesi dalla data di deposito dello strumento della ratifica.

La Direzione Affari Giuridici del Dipartimento Affari Esteri, attraverso una verifica di conformità rispetto all'Ordinamento sammarinese e degli eventuali strumenti e normative di adeguamento, ha evidenziato che, come già anticipato, ai sensi dell'art. 6 della Convenzione, in particolare la lettera c), nessuna misura di questa Convenzione potrà in alcun modo essere interpretata al fine di generare diritti immediatamente suscettibili di diretta applicabilità. La ratifica della Convenzione da parte della Repubblica di San Marino non comporterebbe cioè, in alcun modo, l'applicazione diretta di nessuna disposizione in essa contenuta.

Tuttavia vi sono diverse disposizioni che impegneranno il Paese ratificante al recepimento in normativa interna di previsioni e disposizioni contenute nella Convenzione. In particolare la disposizione di cui all'art. 5, lettera c, della Convenzione, laddove prevede espressamente che la Parti si impegnano ad assicurare che, nel contesto dell'ordinamento giuridico specifico di ogni Parte, esistano le disposizioni legislative per esercitare il diritto all'eredità culturale. Tale disposizione non è presente nell'Ordinamento sammarinese, così come manca, a monte la definizione di identità culturale.

Ugualmente le previsioni di cui all'art. 9, lettere c, d, ed e, necessiterebbero di strumenti di adeguamento sicuramente di rango legislativo. Gli Stati ratificanti si impegnano infatti ad accertarsi che tutte le regolamentazioni tecniche generali tengano conto dei requisiti specifici di conservazione dell'eredità culturale; a promuovere l'uso dei materiali, delle tecniche e delle professionalità basati sulla tradizione, ed esplorarne il potenziale per le applicazioni contemporanee; a promuovere l'alta qualità degli interventi attraverso sistemi di qualifica e accreditamento professionali per gli individui, le imprese e le istituzioni.

Con buon grado di sicurezza si può inoltre affermare che l'impiego di disposizioni di rango legislativo servirebbero per adempiere alle disposizioni di cui all'art. 10, lettere "a" (impegno a accrescere la consapevolezza del potenziale economico dell'eredità culturale e utilizzarlo), "b" (considerare il carattere specifico e gli interessi dell'eredità culturale nel pianificare le politiche economiche) e "c" (accertarsi che queste politiche rispettino l'integrità dell'eredità culturale senza comprometterne i valori intrinseci).

Un ulteriore intervento di carattere legislativo richiederebbe il recepimento dell'art. 11, lettera b): "sviluppare un quadro giuridico, finanziario e professionale che permetta l'azione congiunta di autorità pubbliche, esperti, proprietari, investitori, imprese, organizzazioni non governative e società civile".

Per il recepimento di altre parti ed articoli della Convenzione, relative alla valorizzazione delle culture, allo sviluppo sostenibile, all'arricchimento e incremento del patrimonio, al dialogo, collaborazione e interazione tra soggetti interessati, all'accesso e alla partecipazione democratica, agli aspetti dell'informazione, alla cooperazione tra le Parti e con il Consiglio d'Europa sui temi della Convenzione, ecc.... sarebbe probabilmente sufficiente l'adozione di singoli strumenti di carattere amministrativo.

Signor Presidente,

Signore e Signori Membri della Commissione Affari Esteri,

in considerazione della costante attenzione della Repubblica di San Marino al tema della tutela del patrimonio culturale e dell'accoglimento dell'Istanza d'Arengo presentata dall'Associazione Emma Rossi con la quale si chiedeva di ratificare la Convenzione, ho l'onore di richieder Loro la presa d'atto della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro, Portogallo, il 27 ottobre 2005, che è stata firmata dalla Repubblica di San Marino il 19 maggio 2006.